



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2012

Modifica all'articolo 69 della Costituzione, in materia
di senatori a vita

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituto del «senatore a vita» è il retaggio storico dello Statuto Albertino del 1848 che prevedeva un sistema bicamerale formato da una Camera composta da membri eletti dal popolo e da un Senato composto da membri nominati a vita dal Re. Quest'ultimo aveva la facoltà di scegliere i senatori, in numero illimitato, nell'ambito di 21 categorie elencate all'articolo 33 dello Statuto stesso. Facevano parte del Senato anche i principi della famiglia reale che avessero compiuto il ventunesimo anno di età, questi ultimi diventavano senatori di diritto.

Il Re aveva anche la facoltà di nominare senatore a vita chi avesse illustrato la Patria «con servizi e meriti eminenti».

Dopo la disposizione del Presidente De Gasperi di «cessazione delle funzioni», il Senato del Regno venne definitivamente sciolto con legge costituzionale 3 novembre 1947, n. 3.

Successivamente, e dopo ampie discussioni, i costituenti decisero di mantenere il bicameralismo perfetto e di istituire anche la seconda camera su base elettorale e senza

alcuna subordinazione rispetto alla Camera dei deputati. Per lasciare un piccolo tratto distintivo che desse al Senato la connotazione di «organo di riflessione», vennero conservati alcuni vecchi criteri come una maggiore età richiesta per l'elettorato attivo e passivo e la conservazione dell'istituto del «senatore a vita», seppure con dei forti limiti.

L'articolo 59 della Costituzione, infatti, recita: «È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

Dal dettato costituzionale si evince chiaramente che lo scopo dell'istituto del «senatore a vita», è quello di riconoscere ad un cittadino altamente meritevole una carica istituzionale altrettanto alta. Al legislatore sembra dunque che non sia necessaria un'indennità parlamentare, considerando il valore intrinseco della nomina di per sé adeguato al riconoscimento del valore dell'opera svolta.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I senatori a vita non ricevono indennità».

